

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

- | | |
|------------------------------------|--|
| - Dott. Giuseppe Marziale | Presidente |
| - Avv. Bruno De Carolis | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Gustavo Olivieri | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore |
| - Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi | Membro supplente designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (Estensore) |

nella seduta del 12 febbraio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

1. Nel settembre 2008, la Ricorrente si vedeva negare la richiesta di mutuo avanzata presso un Istituto di Credito per l'acquisto di una unità immobiliare, in quanto risultava segnalata in una centrale dei rischi privata (Crif) quale soggetto "cattivo pagatore".

A seguito di accertamenti effettuati presso la centrale dei rischi privata, emergeva che la segnalazione era stata effettuata dalla banca convenuta in ragione dell'intervenuto ritardato parziale pagamento di una rata di un finanziamento; in particolare, il ritardo era stato di un solo giorno e per euro 33,95 rispetto a una rata ammontante complessivamente a euro 156.

Successivamente, in data 7 febbraio 2009 e sempre in ragione della segnalazione quale "cattivo pagatore", la Ricorrente si era vista rifiutare una richiesta di accesso al credito al consumo.

In data 25 novembre 2009, la Ricorrente si rivolgeva all'Arbitro Bancario e Finanziario per il risarcimento dei danni subiti, sostenendo l'illegittimità della segnalazione in quanto in contrasto con quanto previsto dal Garante per la protezione dei dati personali nel codice deontologico per i sistemi informativi gestiti da privati (provv n. 8 del 16/11/2004) laddove viene stabilito che:

- "i dati relativi al primo ritardo nei pagamenti in un rapporto di credito sono utilizzati e resi accessibili agli altri partecipanti nel rispetto dei seguenti termini: a) nei sistemi di informazioni creditizie di tipo negativo, dopo almeno centoventi giorni dalla data di scadenza del pagamento o in caso di almeno quattro rate mensili non regolarizzate" (art. 4, comma 6, lett. a);

- "al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato" (art. 4, comma 7).

Evidenziava, inoltre, il Ricorrente, che i fatti esposti nel Ricorso erano stati contestati alla banca già con nota del 23 febbraio 2008, poi in sostanza reiterata, a seguito del silenzio dell'istituto, con lettera dell'8 maggio 2009 e che la banca rispondeva solo a tale ultima nota nel giugno 2009, prendendo atto dell'impossibilità di definire in modo bonario la controversia e respingendo le richieste della controparte.

A conclusione del ricorso l'Istante chiedeva il risarcimento dei danni per un ammontare di € 30.000 e presentava, a supporto della domanda, copia della proposta di acquisto di un immobile con la quale si impegna a versare ad una agenzia € 5.500 a titolo di intermediazione e produce fotocopia di assegno di € 5.000 versato alla controparte venditrice a titolo di 2°acconto ove la caparra complessivamente versata ammonterebbe a € 8.000.

Si costituiva la banca, osservando che la cliente, intestataria di un conto corrente riservato alle piccole imprese e di un finanziamento "piccole imprese ordinario chirografario", in quanto titolare di una ditta individuale non rientra nella categoria dei consumatori, anche ai sensi delle disposizioni del richiamato codice deontologico (art 1, comma 1, lett. f).

Dalla natura di cliente non consumatore, ne discenderebbe, sempre secondo parte Resistente, che la segnalazione di ritardo nel pagamento sarebbe stata effettuata conformemente all'art. 4, comma 6, lettera b), punto 2 del codice deontologico, ai sensi del quale nei casi riguardanti i non consumatori i dati relativi al primo ritardo nei pagamenti sono resi accessibili agli altri partecipanti dopo almeno trenta giorni dall'aggiornamento mensile o in caso di mancato pagamento di una rata.

In ogni caso, pur ritenendo che fosse un atto non dovuto, il Ricorrente evidenziava di aver provveduto a cancellare la segnalazione dalla Crif e confermava la propria offerta, in precedenza rifiutata, di riconoscere alla controparte una somma pari a € 1.500.

DIRITTO

2. Il Collegio ritiene il Ricorso meritevole di accoglimento, nei limiti appresso indicati. Il "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità dei pagamenti" promulgato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali, se distingue sotto il profilo della qualità o meno di consumatore del segnalato per quanto concerne il numero delle rate non pagate che giustificano la segnalazione e l'accessibilità dei dati (una per il non consumatore, ai sensi dell'art. 4, comma 6, lett. b, n. 2 e due per il consumatore, ai sensi dell'art. 4, comma 6, lett. b, n. 1), non fa alcuna distinzione per quanto concerne il necessario, preventivo, avviso da darsi al debitore circa l'imminente registrazione dei dati nei sistemi informativi creditizi, specificando altresì che soltanto trascorsi quindici giorni dal ridetto avviso la segnalazione potrà essere resa accessibile (crf. Art. 4, comma 7).

In tale chiaro contesto deontologico, il mancato preavviso al Ricorrente della registrazione del proprio nominativo impediva l'accessibilità a terzi della stessa, dal che la messa a disposizione della notizia costituisce chiara violazione del Codice deontologico e i danni provocati da tale illegittima messa a disposizione devono essere risarciti.

Sotto il profilo del danno emergente, la Ricorrente ha fornito prova esclusivamente di aver pagato alla parte venditrice un secondo acconto pari a euro 5.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, la natura di secondo acconto presuppone l'intervenuto pagamento del primo acconto – sempre a titolo di caparra confirmatoria – dal che l'intervenuto pagamento a parte venditrice della somma complessiva di euro 8.000,00 a titolo di acconto e caparra confirmatoria è dato da considerarsi provato e la relativa perdita è da traslare sul

patrimonio della banca, il cui comportamento illegittimo ha impedito il perfezionamento del contratto di mutuo e la perdita della ridetta caparra.

Nessuna prova è stata fornita, al contrario, relativamente al pagamento dell'intermediario immobiliare, dal che nulla a tale titolo può essere riconosciuto al Ricorrente.

Ritiene, inoltre, il Collegio che debba essere riconosciuto al Ricorrente il risarcimento del danno non patrimoniale, uniformandosi al recente indirizzo della Corte di Cassazione, nella sua composizione a Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972), ai sensi del quale il danno non patrimoniale è risarcibile anche quando ricorre una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro di tale tipologia di danno al di fuori di un'ipotesi di reato, come accade – appunto – nell'ipotesi di illecito trattamento dei dati personali (cfr. art. 15 del D.Lgs. 196/2003).

L'ammontare complessivo del risarcimento può essere così determinato, in via equitativa, nella somma complessiva di euro 10.000,00, da ritenersi comprensiva di rivalutazione di interessi legali dalla data dell'illecito (luglio 2008).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso. Dispone che l'intermediario corrisponda alla Ricorrente, a titolo risarcitorio, per danni patrimoniali e non patrimoniali, la somma di euro 10.000,00 (diecimila/00) comprensiva di rivalutazione e interessi legali.

Il Collegio dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE